

GenOA week 2022

10/11

*PIANO
NAZIONALE
SCIENZA
APERTA*

- e
- le biblioteche per l'Open Science: servizi, strumenti e best practices



sono le differenze tra pubblico dominio e open access?

<https://openscience.unige.it/genOAweek2022>

10 novembre 2022

Antonella De Robbio

Coordinatore Gruppo di studio AIB su Open Access e Pubblico Dominio (GOAPD)





► [Protocollo di intesa tra e-LIS e AIB-WEB per il deposito in e-LIS dei contributi pubblicati da AIB](#)

► [Storia del gruppo di studio Open Access e Pubblico Dominio \(GOAPD\)](#)

Link associati

[Osservatorio diritto d'autore e Open access](#)

[Pubblico dominio #open festival](#)

[Pubblico dominio a Torino](#)

[Pubblico dominio a Torino per Torino che legge 2018](#)

Gruppo di studio Open Access e Pubblico Dominio (GOAPD)

In primo piano

Componenti in carica (2020-2023)

Antonella De Robbio (*Coordinatore*)

Oriana Bozzarelli

Ilaria Fava

Susanna Giaccai

Consulente

Andrea Zanni [esterno]

Referenti CEN

Giovanni Bergamin

Rosa Maiello

Il Pubblico Dominio – “bene comune” in cui svolge un ruolo chiave la possibilità di “riuso” in grado di generare ulteriore valore economico, sociale, culturale, etc. – riguarda un’ampia area dei progetti di digitalizzazione e significa anche affrontare la questione delle licenze associate ai metadati bibliografici (di SBN e di altre fonti): occuparsi di Pubblico Dominio significa quindi connettersi al gruppo sulle biblioteche digitali, senza sovrapporsi con le loro attività.

Per rimanere nell’ambito del nostro mandato, il Gruppo si occupa della **produzione di documenti utili a chiarire aspetti attualmente percepiti come ambigui: la differenza tra accesso aperto e pubblico dominio (FAQ)**, l’uso di portali commerciali, da parte di ricercatori di comunità scientifiche, per il deposito e la condivisione dei loro contributi (traduzione di documenti prodotti da biblioteche straniere che mirano a fare chiarezza), o ancora indagini o studi sui nuovi software per la creazione di repository in relazione al contesto italiano su piattaforma IRIS.

Importante sarà anche la produzione di documenti che chiariscano ed esplicitino i termini con cui le biblioteche possono liberare in CC0, Public Domain Mark, CC BY-SA i loro contenuti digitali fuori diritti.



Gruppo di studio Open Access e Pubblico Dominio. Programma attività 2018-2020

Mission

Il gruppo di studio si propone di promuovere una cultura basata sulla filosofia openness, rivolta **alle biblioteche di tutte le tipologie**, che si caratterizza per l'accento sull'accesso aperto alla conoscenza e alle informazioni, in un'ottica collaborativa e di condivisione per l'applicazione di buone pratiche verso l'open access e per la gestione e trattamento di contenuti di pubblico dominio.

Scopo e obiettivi

Il gruppo ha lo scopo di facilitare lo sviluppo di azioni concrete, utili a favorire un cambiamento culturale e sociale, sulle tematiche correlate all'Open Access e al Pubblico Dominio, linee che presentano percorsi strettamente intrecciati sui quali è necessario dare dei riferimenti utili.

L'obiettivo è duplice:

- rafforzare il ruolo dell'AIB nel veicolare formazione/informazione sulla filosofia openness come cornice
- rendere **le biblioteche, di ogni tipologia e afferenti alle varie istituzioni**, soggetti attivi nel processo di cambiamento culturale

Linee di azione

- raccolta su e-LIS di articoli di e per bibliotecari, con licenza libera e in OA
- collaborazione con il gruppo torinese legato al Festival del Pubblico Dominio
- scrittura e integrazione di "voci bibliotecarie" su Wikipedia
- produzione di documenti utili su pubblico dominio e licenze aperte, in particolare documenti che esplicitino i termini con cui le biblioteche dovrebbero liberare in CC0, Public Domain Mark, CC BY-SA i loro contenuti digitali fuori diritti.

eLIS: il repository internazionale per la LIS



<http://eprints.rclis.org/>



24,000



100% Full text

Editorial Team
75 editors
3 admin

60 Paesi coinvolti
attivamente



E-LIS TEAM IN THE WORLD
 [HTTP://EPRINTS.RCLIS.ORG](http://eprints.rclis.org)



Pubblico Dominio. Istruzioni per l'uso – Frequently Asked Questions

Pubblico Dominio. Istruzioni per l'uso

Frequently Asked Questions

Il presente documento, in aggiornamento continuo, è frutto di un lavoro comune tra il Gruppo di studio Open Access e Pubblico Dominio (GOAPD) e l'Osservatorio legislativo dell'Associazione Italiana Biblioteche.

[versione 16/10/2019, in corso di revisione]

<https://www.aib.it/attivita/2020/78571-pubblico-dominio-istruzioni-per-luso-frequently-asked-questions/>

Come potremmo definire il pubblico dominio?

Pubblico dominio significa alla lettera che appartiene a tutti. Il nostro ordinamento non definisce il pubblico dominio, tuttavia, generalmente si intende per "pubblico dominio" "lo status di quei beni, informazioni o contenuti che [...], sono o diventano per chiunque disponibili, sotto il profilo dell'accesso e del loro riutilizzo, senza obbligo di indennità o autorizzazione preventiva, a partire – o meno – da un certa data". (cfr. "Il pubblico dominio: un tesoro per tutti!" di Oriana Bozzarelli, Cecilia Cognigni, Valeria Calabrese, Nunzia Spiccia, Patrizia Zanetti in *Biblioteche oggi*, XXXII, 9, (2014), p. 50).

Non basta però che un soggetto pubblico – in quanto tale preposto alla tutela dei diritti della collettività – sia possessore di un prodotto dell'ingegno perché questo sia liberamente utilizzabile da chiunque. Le opere sono di pubblico dominio (e non solo di proprietà pubblica) quando si possono ri-pubblicare, riadattare, eseguire in pubblico, mettere in scena, tradurre, riprodurre su ogni supporto, digitalizzare, ri-usare in maniera più o meno creativa e altro ancora, senza obbligo di indennità o autorizzazione preventiva.

E' di pubblico dominio gran parte dell'informazione prodotta dal settore pubblico o in possesso di organismi pubblici, salve eccezioni specificamente motivate dalla tutela di interessi concorrenti giuridicamente rilevanti (p.e., la privacy, il diritto d'autore, la sicurezza nazionale). In questi casi particolari, l'accesso o il riutilizzo può essere sottoposto a vincoli e a riserve.

Ad esempio, un libro *pubblicato* è un libro destinato ad uso pubblico e ciò significa che in quanto informazione registrata i suoi contenuti non sono riservati. Tuttavia, sull'espressione originale di quei contenuti possono sussistere diritti morali ed economici di quanti la hanno prodotta, per cui l'accesso, l'uso e il riutilizzo dell'espressione originale (l'"opera creativa dell'ingegno", sia esso un articolo apparso su un quotidiano o un saggio scientifico) soggiacciono a determinati vincoli a tutela dei diritti degli autori e/o dei loro aventi causa. In quest'ottica, il diritto d'autore può essere considerato un'eccezione alla regola generale del pubblico dominio sui prodotti della conoscenza che, in quanto eccezione, non ha estensione illimitata, né dura all'infinito.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per altri tipi di tutele (quella della privacy, quella della sicurezza nazionale ecc.). Sta al legislatore trovare un ragionevole punto di bilanciamento tra accesso (e riuso) pubblico e tutela.

Il pubblico dominio non è tutto uguale

- **A) un “pubblico dominio strutturale”** riconducibile a tutte quelle tipologie di opere/invenzioni/beni informativi essenziali per la comunità, che i vari Stati decidono per legge di far entrare immediatamente in pubblico dominio al momento della loro prima pubblicazione (*public domain by the law*): ci riferiamo per esempio a atti normativi, a decisioni giuridiche e amministrative, documenti di fonte pubblica, regolamenti, sentenze, ordinanze, testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni, ecc.
- **B) un “pubblico dominio per scadenza dei termini”** riconducibile alle opere i cui diritti sono temporalmente scaduti per legge. Ci troviamo di fronte al caso classico di opera in pubblico dominio che però può presentare diversi aspetti problematici, spesso di non facile soluzione. Ci riferiamo ad esempio ad opere scritte con il contributo creativo di più autori; ad opere di autori di cui non si conosce la data di nascita o di morte, etc.
- **C) fonti non strutturali del pubblico dominio o pubblico dominio volontario** “rappresentate da tutte quelle opere i cui autori hanno deliberatamente deciso – tramite dichiarazione esplicita – di condividere e diffondere con “licenze libere” o in pubblico dominio, rinunciando a qualsiasi interesse patrimoniale.” (cfr. “Il pubblico dominio: un tesoro per tutti!” di Oriana Bozzarelli, Cecilia Cognigni, Valeria Calabrese, Nunzia Spiccia, Patrizia Zanetti in *Biblioteche oggi*, XXXII, 9, (2014), p. 50). In realtà, questo neppure è sufficiente: il pubblico dominio vero e proprio escluderebbe anche i diritti morali, che nella legge italiana in certi casi sono inalienabili.
- Il cosiddetto **pubblico dominio volontario** è reso possibile tramite l’utilizzo di appositi atti di rinuncia chiamati *public domain waiver*: si tratta di dichiarazioni con cui l’autore comunica agli utenti la propria volontà di “donare” alla nascita la sua opera all’umanità, di farla diventare subito patrimonio comune, rinunciando a qualsiasi interesse su di essa. Le dichiarazioni di pubblico dominio sono diffuse unitamente all’opera o sono collegate ad essa tramite un link ipertestuale. Si tratta in ogni caso di una licenza *open content*, seppure molto aperta.

Quali sono le differenze tra pubblico dominio e open access?

Non vanno confusi pubblico dominio e open access

- Open Access è un termine che nasce nell'ambito della letteratura scientifica e copre un ventaglio di opzioni che vanno dalla semplice possibilità di leggere gratuitamente un articolo scientifico a un più complesso sistema di permessi (come ad esempio il riuso o il remix, anche a scopo commerciale). L'open access dunque è una **modalità di esercizio del diritto d'autore da parte dello stesso**. Più precisamente consiste nella scelta da parte dell'autore di rendere liberamente accessibile la sua opera. (cfr. sito <https://iris.unito.it/sr/htm/copyright.html>).
- Il pubblico dominio è uno "stato di natura" in cui l'opera torna dopo che sono scaduti i diritti commerciali che su di essa gravavano

... e ancora

- Che rapporto c'è tra le licenze Creative Commons e il pubblico dominio?
- ... e ancora
- Esistono in Italia dei vincoli alla riproduzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio dello Stato caduti in pubblico dominio?




PIANO NAZIONALE PER LA SCIENZA APERTA

Tra gli assi di intervento:

dotare l'Italia di un quadro normativo organico in materia di diritto d'autore che renda possibile l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche [Racc. 790/2018 Art. 1]

ESPERTI DEI GRUPPO DI LAVORO PIANO NAZIONALE PER LA SCIENZA APERTA
Giorgio Rossi (coordinatore), Roberto Caso, Donatella Castelli, Elena Giglia

Il pubblico dominio nel mondo?



I record bibliografici prodotti dalle biblioteche sono in pubblico dominio?

Non necessariamente le descrizioni di opere possono essere considerate opere creative dell'ingegno e la questione si pone nel caso dei record bibliografici messi a disposizione da biblioteche o altri istituti pubblici. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 36/2006 come modificato dal D.Lgs. 102/2015, "Art. 9. Strumenti di ricerca di documenti disponibili, 1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni."

- Il Codice dei beni culturali definisce la biblioteca un organismo che raccoglie, cataloga, conserva documenti e informazioni in funzione dell'uso ed è accessibile gratuitamente.
- Il combinato disposto di queste normative lascia supporre che i record bibliografici prodotti da biblioteche o altri istituti appartenenti a organismi pubblici siano documenti di pubblico dominio.
- Per quanto riguarda i record bibliografici prodotti in maniera cooperativa all'interno del [Sistema Bibliotecario Nazionale](#) (SBN) ricordiamo che attualmente questi record sono esposti con Licenza Attribuzione CC-BY 3.0.
- Molte biblioteche illustrano in pagine dedicate la loro policy sui dati catalografici. Un esempio virtuoso è certamente quello del [VIAF](#) che mette a disposizione i suoi dataset con licenza Open Data Commons Attribution License (ODC-By) , rendendone possibile il libero riuso. Alcuni cataloghi, per dichiarare che i loro dati sono in pubblico dominio, inseriscono nel record marc il tag 588 (588 __ \$a This bibliographic record is available under the Creative Commons CC0 "No Rights Reserved" license. The University of Florida Libraries, as creator of this bibliographic record, has waived all rights to it worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.).

L'opera originale e la sua traduzione sono entrambe tutelate dal diritto d'autore?

- L'opera originale e la sua traduzione sono entrambe tutelate dal diritto d'autore. I diritti d'autore della traduzione appartengono al traduttore e si aggiungono ai diritti esistenti sull'opera originale. Nel caso di un'opera tradotta i diritti sono sia dell'autore che del traduttore, quindi l'opera entra in pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell'ultimo sopravvissuto dei due.

Le carte geografiche sono tutelate dal diritto d'autore?

- In generale sono opere creative come quelle letterarie, anzi secondo alcune sentenze sono anche brevettabili come invenzioni utili.
Per limitarsi al diritto d'autore, sono fuori diritti se sono passati 70 anni dalla morte dell'autore.
Se sono pubblicate in un volume dove non vi sono indicazioni specifiche sulla titolarità delle carte, la durata del copyright è la stessa del resto del volume.
Se sono carte sciolte e l'autore è ignoto, si applica la normativa sulle opere orfane.

Il documento AIB GOAPD è un work in progress

- Quando un'opera pubblicata è in pubblico dominio?
 - Come posso verificare se una certa opera creativa è o meno in pubblico dominio?
 - [Quando scade il diritto d'autore per le opere realizzate da più persone?](#) Quando un periodico è in pubblico dominio? Quando un'opera collettiva è in pubblico dominio? Quando un'opera in comunione è in pubblico dominio?
 - Quando un'opera drammatico musicale, coreografica e pantomimica è in pubblico dominio?
 - Quando un'edizione critica è in pubblico dominio?
 - Quando un'opera anonima è in pubblico dominio?
 - Quando un'opera inedita è in pubblico dominio?
 - Quando un estratto (es. un articolo di rivista, un capitolo di una monografia) è in pubblico dominio?
 - La digitalizzazione di un'opera in pubblico dominio è tutelata dal diritto d'autore o da diritti connessi?
 - Quando una fotografia è in pubblico dominio?
 - Quando un'opera cinematografica entra in pubblico dominio?
 - Quando le locandine cinematografiche sono in pubblico dominio? I record bibliografici prodotti dalle biblioteche sono in pubblico dominio?
 - Dove posso trovare opere, fotografie e altro in pubblico dominio?
 - Posso creare collezioni di opere digitalizzate in pubblico dominio su Internet Archive?
 - Che cosa è il diritto sui generis delle banche dati e quale è il suo rapporto con il pubblico dominio?
- Diritto dei marchi, proprietà intellettuale e pubblico dominio. Qualche chiarimento.

Opere fuori commercio e opere orfane

- **Le opere fuori commercio sono tutelate dal diritto d'autore?**
- Le opere fuori commercio sono le opere non più disponibili tramite i consueti canali commerciali, ma tuttora protette da diritto d'autore. Una recente direttiva europea ([Direttiva 2019/790/UE](#)), prevede meccanismi di gestione collettiva dei diritti di utilizzazione o, in mancanza, una vera e propria eccezione ai diritti esclusivi per consentire che, a determinate condizioni, le opere fuori commercio possano essere riutilizzate dagli istituti pubblici di tutela del patrimonio culturale che le detengono, dalle biblioteche agli archivi, ai musei.
In attesa che la direttiva sia recepita in Italia, è bene ricordare che, per i libri e le altre opere a carattere letterario, i titolari esclusivi di un'opera fuori commercio cui occorre rivolgersi per ottenere l'autorizzazione al riuso sono quasi sempre gli autori o i loro eredi, rientrati nella piena titolarità dei loro diritti a seguito della conclusione del contratto di edizione che, per la legge italiana, non può vincolare per più di vent'anni un autore all'editore dell'opera e, oltre a stabilire la durata massima ventennale, prevede una serie di ipotesi di conclusione anticipata del contratto di edizione, collegate in particolare alla mancata pubblicazione o ristampa dell'opera entro i due anni dalla stipula.
Questo significa che l'istituto culturale interessato a riutilizzare un libro fuori commercio deve per prima cosa contattare l'autore o i suoi eredi per ottenere la relativa autorizzazione.
Quando sarà recepita anche in Italia la direttiva 2019/790/UE, gli istituti potranno rivolgersi ad apposite società di gestione collettiva dei diritti rappresentative dei titolari delle diverse classi di opere (opere letterarie, musica, film ecc.) o, in mancanza di società di gestione collettiva rappresentative, applicare l'eccezione prevista dalla stessa direttiva, che prevede un determinato procedimento di verifica della natura di "opera fuori commercio" e di pubblicità del riutilizzo attraverso canali nazionali ed europei.
- **Cosa sono le opere orfane? Di quali tutele legali godono?**
- Si tratta di opere i cui autori non possono essere reperiti o identificati e possono essere considerate una sottocategoria di opere fuori commercio. La vigente normativa in materia di opere orfane che recepisce un'apposita direttiva EU ([DIRETTIVA 2012/28](#)) prevede che, per poterle riutilizzare (digitalizzare, rielaborare) gli istituti pubblici come le biblioteche che ne posseggono esemplari eseguano una "ricerca diligente" dei titolari, e di questo procedimento va data comunicazione alle autorità europee. Se si tratta di una pubblicazione extra-UE, la ricerca va fatta sulle loro fonti. Dopo avere fatto tutto questo, bisogna attendere alcuni mesi prima di poter digitalizzare e mettere online l'opera. Ma l'autore potrà sempre ricomparire e chiedere il ritiro dell'opera. In pratica, parrebbe che nessuno in Italia si avvalga di questa normativa, data la sua astrusità e il fatto che sarebbe antieconomico avere fatto tutta una procedura per poi dover ritirare l'opera in caso di ricomparsa dell'autore.

FAQ

DIRITTO D'AUTORE, COPYRIGHT E LICENZE APERTE PER LA CULTURA NEL WEB

A cura del gruppo di ricerca Digital Cultural Heritage ICOM ITALIA
2021

FAQ

DIRITTO D'AUTORE, COPYRIGHT E LICENZE APERTE PER LA CULTURA NEL WEB

100 domande e risposte per musei, archivi e biblioteche

A cura del gruppo di ricerca Digital Cultural Heritage ICOM ITALIA

Il Gruppo di studio Open Access e Pubblico Dominio (GOAPD) dell'AIB Associazione Italiana Biblioteche ha attivamente lavorato alla **Revisione del documento**

OPEN DATA	29
49. Cosa sono gli Open Data?	29
50. Qual è la differenza tra dati e metadati?	30
51. Dove pubblico i miei Open Data?	30
52. In che formati pubblico i miei Open Data?	30
53. Quale licenza applico agli Open Data?	31
54. I raw data (o "dati grezzi") possono essere soggetti a diritto d'autore?	31
55. Cosa sono i FAIR data?	32
OPEN ACCESS E LICENZE D'USO: MUSEI CASI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	49
118. Quali musei hanno adottato le licenze aperte o il pubblico dominio per le riproduzioni delle proprie raccolte?	49
119. Quali tipologie di licenze d'uso si stanno utilizzando nelle politiche Open Access?	50
120. Come hanno motivato la politica di open access?	51
121. Posso monitorare come viene utilizzato un contenuto?	51
122. Quali vantaggi emergono dall'adozione di licenze aperte o dal rilascio in pubblico dominio?	52

- RightsStatements.org di Europeana attualmente fornisce **12 diverse dichiarazioni sui diritti** che possono essere utilizzate dalle istituzioni per il patrimonio culturale per comunicare al pubblico il copyright e **lo stato di riutilizzo degli oggetti digitali**. Le dichiarazioni sui diritti sono state progettate pensando sia agli utenti umani che agli utenti di macchine (come i motori di ricerca) e sono rese disponibili come dati collegati. **Ogni dichiarazione sui diritti si trova in un URI univoco.**
- Le dichiarazioni sui diritti sono state sviluppate specificamente per le **esigenze delle istituzioni del patrimonio culturale e delle piattaforme di aggregazione del patrimonio culturale online** e non sono destinate ad essere utilizzate dagli individui per concedere in licenza le proprie creazioni. (Se stai cercando uno strumento per concedere in licenza le tue opere, dovresti considerare l'utilizzo di una delle [licenze Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/)).



Dichiarazioni per opere protette da copyright



Dichiarazioni per opere che non sono protette da copyright



Dichiarazioni per opere in cui lo stato del copyright non è chiaro

Le dichiarazioni sui diritti rientrano in tre categorie:

- 1. dichiarazioni per opere che sono protette da copyright,**
- 2. dichiarazioni per opere che non sono protette da copyright**
- 3. dichiarazioni per opere in cui lo stato del copyright non è chiaro.**

Le dichiarazioni forniscono agli utenti finali informazioni di alto livello di facile comprensione sul copyright e sullo stato di riutilizzo degli oggetti digitali.

Con l'eccezione delle due dichiarazioni per oggetti con uno status di copyright poco chiaro, queste affermazioni dovrebbero essere applicate solo dopo che lo status di copyright di un'opera è stato stabilito.

